

**PUNTO DI VISTA**

**Contribuente senza diritti**

di Maurizio VILLANI

Con la manovra da 25 miliardi di euro il governo, per accelerare la riscossione dei tributi, ha profondamente modificato, in peggio, alcune norme che regolano il processo tributario.

continua a pag. 10

**DALLA PRIMA**

È stato introdotto un limite temporale di 150 giorni alle sospensive concesse dalle Commissioni tributarie. Infatti, si prevede che "il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione per un periodo massimo di 150 giorni dell'esecuzione dell'atto stesso"; inoltre un altro comma del decreto legge governativo recita: "Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e, in ogni caso, decorsi 150 giorni dalla data del provvedimento di sospensione".

Queste novità risultano assurde ed illegittime perché non solo limitano e pregiudicano seriamente il diritto di difesa ma, soprattutto, perché costringono il contribuente a pagare (o patteggiare con il fisco), senza peraltro modificare il processo tributario, che già oggi non garantisce un'efficace linea difensiva. Occorre premettere che se in linea di massima è giusta la filosofia di combattere seriamente l'evasione fiscale è altrettanto giusto, però, rispettare il diritto costituzionale di difesa, che non deve mai essere mortificato e limitato o, peggio ancora, annullato, costringendo sempre il contri-

buyente a pagare, tenuto conto del breve periodo di sospensione e, di conseguenza, a patteggiare con il fisco per evitare ulteriori danni economici e morali, anche per somme non dovute.

Con l'attuale struttura del processo tributario, la realtà processuale è la seguente:

1) ricevuto l'avviso di accertamento il contribuente non ottiene alcuna preventiva tutela cautelare perché la giurisprudenza prevalente richiede sempre la notifica della cartella esattoriale; questo crea un danno al contribuente che deve attendere la successiva notifica della cartella esattoriale con l'inevitabile riduzione dei termini di difesa ed il rischio di dover pagare;

2) una volta ricevuta la cartella esattoriale, il contribuente può chiedere il decreto d'urgenza o la fissazione dell'udienza di sospensiva, che, in ogni caso, richiede dei termini tecnici di almeno dieci giorni liberi prima dell'udienza stessa;

3) una volta ottenuta la sospensiva, la trattazione della controversia nel merito deve essere fissata non ol-

## Contribuente senza diritti

tre il termine di novanta giorni dalla pronuncia (art. 47, comma 6, cit.), fatto che difficilmente si verifica, tenuto conto degli attuali arretrati delle Commissioni tributarie;

4) infine, una volta discusso il merito, la sentenza deve essere depositata nel termine di trenta giorni, fatto anche questo che si verifica raramente, tenuto conto del carico di lavoro dei giudici tributari.

Di conseguenza, inserire le suddette modifiche in un tessuto legislativo e processuale come l'attuale non solo è da incoscienti ma, soprattutto, è un modo subdolo per costringere il contribuente a pagare ad ogni costo, mortificando altresì gli impegni professionali del difensore.

Infatti, le conseguenze pratiche di tali assurde modifiche possono così sintetizzarsi:

a) se il contribuente riceve la cartella esattoriale deve anticipare di molto la linea difensiva per sfruttare al massimo il termine dei 150 giorni; logicamente, questo anticipo difensivo può compromettere seriamente il diritto

di difesa, soprattutto per quanto riguarda le ricerche documentali, dottrinarie e giurisprudenziali;

b) se per ipotesi il contribuente ottiene il decreto di provvisoria sospensione, i 150 giorni si esauriscono in breve tempo, tenuto conto che la Commissione tributaria deve fissare le successive udienze di convalida e di merito;

c) ammesso che il contribuente riesca ad accelerare al massimo tutti i tempi processuali, non è detto che il giudice tributario riesca a depositare la sentenza entro i fatidici 150 giorni; per cui il contribuente rischia di dover pagare per fatti altrui;

d) infine, ed è la cosa più assurda, per accelerare i tempi, il contribuente può essere costretto a rinunciare alle consulenze tecniche d'ufficio compromettendone il risultato; non può essere chiesta neppure la proroga della sospensiva perché il termine di 150 giorni è il periodo massimo; i giudici tributari, per evitare di rispettare il termine, seppur ordinario dei 30 giorni per il deposito della sentenza, potreb-

bero rigettare le istanze di sospensione, con grave nocumento per le parti.

Pertanto, non si capisce perché nel processo tributario, dove si discutono questioni anche di elevato valore economico, ci debba essere l'assurda tagliola dei 150 giorni, che non c'è nel processo civile ed in quello amministrativo, se non nella logica assurda di costringere il contribuente a pagare sempre e comunque, salvo il diritto all'eventuale rimborso nei tempi biblici del fisco, con il rischio, intanto, di possibili fallimenti o chiusure di esercizio.

Oltretutto, le suddette assurde modifiche si applicano anche a tutti i processi in corso, con il rischio di perdita di efficacia di molte sospensive già concesse, calpestando così, ancora una volta, i principi dello Statuto dei diritti del contribuente circa l'irretroattività delle norme e l'affidamento.

È giusto combattere l'evasione fiscale, ma non si può gettare l'acqua sporca con il bambino, facendo di ogni erba un fascio, e mettere assurdi limiti all'efficacia temporale della sospensiva. Se, invece, si vogliono conservare le suddette modifiche, allora è necessario ed urgente riformare l'intero processo tributario.

Maurizio Villani